

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
X legislatura

Deliberazione 5 ottobre 2016, n. 115

Oggetto: Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale, da osservare nel periodo della campagna per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 4 dicembre 2016

Sono presenti EUGENIO GIANI

Presidente del Consiglio regionale

LUCIA DE ROBERTIS

MARCO STELLA

Vicepresidenti

GIOVANNI DONZELLI

Consigliere segretario

E'assente ANTONIO MAZZEO

Consigliere segretario

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Considerato che il 4 dicembre 2016 si svolgerà il referendum popolare, indetto con decreto del Presidente della Repubblica adottato in data 27 settembre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2016), confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);

Considerato che per quanto riguarda il Consiglio regionale si applicano in particolare le disposizioni previste all'articolo 9 della legge sopra citata "...è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

Considerato che tale disciplina è in vigore a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il referendum e fino alla chiusura delle operazioni di voto;

Ritenuto necessario approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna per il suddetto referendum, così come specificamente indicato nell'allegato A;

A voti unanimi;

delibera

1. di approvare, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione al citato referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 4 dicembre 2016, le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna referendaria 2016, così come specificamente indicato nell'allegato A;
2. di incaricare il Segretario generale di dare la massima diffusione e concreta attuazione alla presente deliberazione tramite le strutture interessate, per quanto di rispettiva competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD)

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

IL SEGRETARIO

Silvia Fantappiè

Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna per il referendum che si svolgerà il 4 dicembre 2016 confermativo della legge costituzionale (approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 aprile 2016)

Regole di comportamento per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna referendaria 2016.

Il 4 dicembre 2016, si svolgerà il referendum popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica adottato in data 27 settembre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2016), confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il referendum, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge citata che fa “*divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*”.

Si precisa che l'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnate alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In concreto per tutte le attività di informazione e comunicazione, ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni che si applicano **limitatamente a tematiche e contenuti riferiti all'oggetto del referendum:**

1) Comunicati stampa

- a) Prosegue la diffusione della comunicazione attraverso i comunicati stampa che informano sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle sue commissioni consiliari. L'informazione dovrà però limitarsi all'oggetto degli atti in discussione o al tema dei dibattiti purché non riportino interventi che abbiano diretto riferimento ai temi della campagna referendaria e riguardino solo il merito dei provvedimenti in discussione.
- b) Con le stesse modalità e gli stessi limiti di cui sopra viene data informazione delle ulteriori attività del Consiglio.

- c) I comunicati degli organi consiliari dovranno riferirsi esclusivamente a fatti di carattere istituzionale ed essere redatti nella forma impersonale (il Presidente del Consiglio regionale; il Presidente della commissione; e simili).

2) Conferenze stampa

Le conferenze stampa sono sospese **limitatamente a tematiche e contenuti riferiti all'oggetto del referendum.**

3) "Il Consiglio" periodico *on line* del Consiglio regionale

Il periodico continua le pubblicazioni con le limitazioni già sopra espresse per i comunicati stampa. Le sintesi degli interventi dovranno riferire argomentazioni strettamente inerenti al contenuto dei provvedimenti, prive di valutazioni in materia referendaria.

4) - Sito Internet

Le comunicazioni da immettere sul sito del Consiglio regionale si uniformano ai criteri già indicati per i comunicati stampa, ferma restando la consueta alimentazione delle banche dati.

- Editoria e stampa

Il servizio di editoria e stampa a favore dei gruppi consiliari e di singoli consiglieri è sospeso limitatamente alla riproduzione di documentazione inerente tematiche e contenuti riferiti all'oggetto del referendum.

5) Trasmissioni televisive sull'attività del Consiglio

- a) La responsabilità dei contenuti delle trasmissioni e del rispetto delle regole della *par condicio* fa esclusivamente carico alle emittenti.
- b) Dalle limitazioni restano escluse le trasmissioni integrali delle sedute degli organi consiliari.

6) Uso delle sale del Consiglio

Per l'uso di tutte le sale del Consiglio si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47 "Limitazioni nel periodo elettorale" del vigente Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, di seguito riportate:

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni o referendum, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini dell'uso delle sale del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

2. L'Ufficio di presidenza delibera le specifiche disposizioni attuative e i conseguenti indirizzi per gli uffici.

A tal fine si prevede che:

1. Nei periodi indicati al comma 1 dell'articolo 47 del TU. UP è comunque vietato l'uso delle sale per iniziative pubbliche che abbiano per oggetto tematiche riguardanti il

referendum, ovvero per iniziative alle quali partecipino soggetti dei comitati promotori del referendum. Con le limitazioni del presente comma, le commissioni consiliari possono svolgere iniziative di studio e di approfondimento inerenti agli atti di propria competenza.

2. Negli stessi periodi la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio deve indicare, oltre all'oggetto dell'iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione con la quale il promotore dell'iniziativa si assuma piena responsabilità relativamente al rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda ai sensi dell'articolo 9 della l. 28/2000.

7) Iniziative dei consiglieri promosse ai sensi dell'articolo 39 TU.UP. e richieste di concessione di contributo ai sensi della l.r. 4/2009:

- a) Sono sospese tutte le iniziative dei consiglieri, richieste ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione dell' Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 inerenti tematiche e contenuti riferiti all'oggetto del referendum.
- b) Possono essere autorizzate per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni, solo le concessioni di sale a titolo gratuito a soggetti esterni per iniziative pubbliche, che non hanno alcuna attinenza diretta o indiretta con tematiche di interesse referendario.

8) Iniziative degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale

Gli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale possono svolgere iniziative attinenti al proprio ambito di competenza, con i limiti previsti nel presente atto per lo svolgimento e la comunicazione delle attività consiliari.